

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28576 Anno 2022

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: PICCONE VALERIA

Data pubblicazione: 03/10/2022

### ORDINANZA

sul ricorso 69-2022 proposto da:

, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

*contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOSIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 526/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

### RILEVATO CHE:

-con sentenza depositata il I luglio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'impugnazione proposta da avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'addebito inerente ai contributi della gestione separata per l'anno 2010;

-la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non richiedesse l'accertamento circa la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

W

6649  
22

desunte e sporadicità dell'attività prestata essendo tenuti ad iscriversi anche i lavoratori occasionali purchè percepissero un reddito annuo superiore a euro 5000,00 ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003);

- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Anna Dirupo, affidandolo a due motivi;

- l'INPS è rimasto intimato *ne depositato procura.*

### CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto l'insussistenza di elementi offerti in primo grado in ordine al carattere non abituale dell'attività autonoma espletata;

- il motivo è fondato nei termini che seguono;

- ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n.

269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000»;

-tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata;

- nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;

-la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione,

restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine;

-deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;

- nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;

- ciò che rileva è che il requisito dell'abitudine dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra menzionati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio

- da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitudine;

- tale abitudine (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta *ex ante* del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza *ex post* desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;

-in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo *ex se* all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

- nel caso di specie tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'appello di Bologna, che si è limitata ad ancorare ~~l'assenza~~ dell'obbligo di iscrizione al ~~mancato~~ raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro;

- si legge, infatti, testualmente nella motivazione della sentenza “*neppure conta quindi se la svolgesse o meno attività sporadica di praticante avvocato... atteso che, in forza della normativa indicata, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5000 euro*”;

- alla luce delle suesposte argomentazioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022.